

All. 5 Schema di contratto

**REGIONE DEL VENETO**

**ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.**

Via Gattamelata, n. 64 – 35128 PADOVA

Codice fiscale 04074560287

CONTRATTO D'APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA

\*\*\*\*\*

**Servizio di copertura di turni di guardia medica di Anestesia e Rianimazione**

**presso la sede IOV di Castelfranco Veneto (TV)**

**CIG 8644883F1E**

Con la presente scrittura privata tra:

- l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., (di seguito anche solo "Istituto") con sede legale in Padova, via Gattamelata 64, rappresentato da \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, (Cod. Fisc. \_\_\_\_\_), la quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova, domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto

e

- la Società \_\_\_\_\_ (di seguito anche solo "Appaltatore"), con sede legale a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, al numero REA \_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (Cod. Fisc. \_\_\_\_\_), il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante, in virtù dei poteri a lui conferiti, domiciliato ai fini della carica presso la sede della Società stessa.

Dato atto che:

## All. 5 Schema di contratto

- con deliberazione n. 147 del 25/02/2021 il Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto è stata indetta la procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di copertura di turni di guardia medica di Anestesia e Rianimazione presso la sede di Castelfranco Veneto (TV) dell'Istituto Oncologico Veneto per la durata di 12 mesi con facoltà di rinnovo di ulteriori 12 mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

- con delibera del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata nominata la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con verbale/i del \_\_\_\_\_, la Commissione Giudicatrice ha definito la graduatoria di gara, dalla quale risulta prima classificata la Società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, la cui offerta per il servizio in parola ha ottenuto un punteggio totale di \_\_\_\_\_/100, corrispondente ad una offerta economica pari a € \_\_\_\_\_, oltre IVA, di cui costi della sicurezza per le interferenze non soggetti a ribasso pari a € 0.00 e costi "aziendali interni" della sicurezza pari a € \_\_\_\_\_, per per la durata di 12 mesi;

- con deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico del Veneto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, qui integralmente richiamata, è stata aggiudicato il servizio di copertura di turni di guardia medica di Anestesia e Rianimazione presso la sede di Castelfranco Veneto (TV) dell'Istituto Oncologico Veneto per la durata di 12 mesi con facoltà di rinnovo di ulteriori 12 mesi alla Società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per l'importo complessivo di € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa);

- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;

## All. 5 Schema di contratto

- l'Aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche del possesso dei requisiti ordinari e speciali dichiarati in sede di gara;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ATTO CONTRATTUALE

### **Art. 1 Documenti che costituiscono parte integrante del Contratto**

I documenti che costituiscono parte integrante del presente Contratto sono di seguito riportati:

- Disciplinare con allegati;
- Capitolato Speciale;
- Cauzione definitiva;
- Offerta tecnico-economica della Società \_\_\_\_\_;
- DUVRI.

Il Capitolato Speciale e l'offerta, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, sono materialmente allegati al presente contratto. I restanti documenti sopra menzionati, che la Ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, fanno parte integrante del contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati.

### **Art. 2 Oggetto del contratto**

L'Istituto Oncologico Veneto, come sopra rappresentato, affida il servizio di copertura di turni di guardia medica di Anestesia e Rianimazione presso la sede di Castelfranco Veneto (TV) alla Società \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Venezia, al numero REA \_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_.

### **Art. 3 – Importo e durata contrattuale**

L'importo contrattuale complessivo per le prestazioni oggetto del presente contratto, considerato onnicomprensivo di ogni onere e spesa, ammonta complessivamente a € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) per il periodo di 12 mesi per un fabbisogno annuale presunto

## All. 5 Schema di contratto

di n. 730 turni di guardia da 12 ore e n. 3000 ore di sala operatoria. Detto ammontare complessivo è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

Il costo/turno per il servizio di guardia anestesiologicala viene fissato in € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa).

Il costo/ora per le sedute di sala operatoria viene fissato in € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa).

Detti corrispettivi sono da intendersi fissi e non suscettibili di variazione e comprensivi di tutti gli oneri di qualsiasi natura connessi nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto. Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il servizio ha una durata pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di inizio attività indicata in apposito verbale, predisposto e controfirmato dalle parti.

Valutata la convenienza economica e compatibilmente con la normativa vigente e le disposizioni regionali, l'Istituto si riserva la facoltà di rinnovo contrattuale di ulteriori 12 (dodici) mesi, comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 1 (uno) mese prima della scadenza del contratto originario.

### **Art. 4 - Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. A tal fine l'Aggiudicatario ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che utilizzerà il seguente conto corrente dedicato n. \_\_\_\_\_ aperto presso \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_ e le persone delegate ad operare su tale conto sono:

## All. 5 Schema di contratto

### **Art. 5 - Obblighi specifici dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'appalto nei termini e con le modalità previsti nel Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto.

L'Appaltatore dichiara di impegnarsi all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme o condizioni e modalità contenute negli atti di gara e in materia di contratti pubblici, nonché all'osservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore deve essere altresì in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente.

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio di pubblica utilità, l'Appaltatore, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito dal presente contratto, eseguirlo in ritardo. I servizi oggetto del presente contratto devono essere espletati con assoluta continuità anche durante la fase di attivazione. A tal scopo l'Appaltatore

## All. 5 Schema di contratto

deve porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personale.

L'Appaltatore si obbliga altresì:

- ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'istituto Oncologico Veneto, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 568 del 27.09.2018 e reperibile al link <https://ioveneto.it/wp-content/uploads/2016/08/CODICE-DI-COMPORTAMENTO-DEFINITIVO-2014.pdf>;
- a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- a dare comunicazione tempestiva all'Istituto e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell'Istituto che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
- a dare immediata comunicazione all'Istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- a riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;

## All. 5 Schema di contratto

- a dare comunicazione tempestiva all'Istituto di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto;
- a dare comunicazione tempestiva all'Istituto di ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

### **Art. 6 - Modalità di esecuzione del servizio**

Il servizio deve essere attivato entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatore deve garantire l'erogazione del servizio mediante la copertura di turni di guardia anestesiologicala e di sala operatoria, diurni o notturni, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, a seconda delle necessità, da svolgersi presso l'U.O.C. Anestesia e Rianimazione della sede IOV di Castelfranco Veneto (TV).

Il personale medico impiegato svolgerà la propria attività attenendosi alle linee guida ed ai protocolli assistenziali della U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell'Istituto, nonché alle Linee Guida Nazionali ed Internazionali relative all'assistenza anestesiologicala.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con cadenza mensile, un report con le attività svolte nel periodo di riferimento. L'Istituto provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi prestati, secondo quanto concordato con l'Appaltatore a seguito di avvio dell'esecuzione del contratto. In tale fase esecutiva, l'Istituto si riserva la facoltà di apportare variazioni, temporanee o definitive, alle modalità di esecuzione dei servizi. Qualunque evento che possa influenzare l'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato al DEC nel più breve tempo possibile. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il DEC fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni. L'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi, in sede di esecuzione contrattuale, all'utilizzo di sistemi software/ applicativi attualmente in uso all'Istituto e/o forniti dalla Regione/Ministero.

### **Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore ed del personale impiegato nel servizio**

## All. 5 Schema di contratto

Per l'esecuzione del servizio l'Appaltatore deve avvalersi di personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

L'Appaltatore deve garantire l'impiego di personale in possesso di laurea abilitante l'esercizio della professione di medico ed in particolare di Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione Anestesia e Rianimazione ai sensi della vigente normativa.

Il personale deve essere iscritto all'albo dell'Ordine dei Medici.

Il personale deve essere in possesso di idoneità fisica all'impiego ed avere, se non cittadino italiano, un'ottima conoscenza della lingua italiana.

Il personale impiegato dall'Appaltatore, nell'esercizio delle funzioni affidate, rappresenta verso l'utenza l'Istituto e, per questo motivo, deve tenere un comportamento decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei confronti dell'utenza stessa e degli operatori dell'Istituto.

Il personale impiegato deve:

- possedere una buona padronanza della lingua italiana;
- portare un cartellino identificativo, ai sensi della normativa vigente, e deve operare nel rispetto della normativa prevista in materia di privacy.
- mantenere il segreto d'ufficio in merito a circostanze, stati e fatti dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio, anche concernenti l'organizzazione dell'Istituto.

Prima dell'avvio del servizio l'Appaltatore deve comunicare all'Istituto l'elenco del personale, i relativi dati anagrafici, titolo di studio, riferimenti dell'iscrizione all'Ordine dei Medici, CCNL applicato. Ogni aggiornamento dell'elenco dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dalla variazione di ogni singola voce.

L'Istituto si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Appaltatore qualora quest'ultimo abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività.

## All. 5 Schema di contratto

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso il personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

### **Art. 8 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente dell'Appaltatore**

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Dott. \_\_\_\_\_, nominato ai sensi dell'art. 101 del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La Società \_\_\_\_\_ ha comunicato che il proprio Referente/Coordinatore delle prestazioni contrattuali è il sig. \_\_\_\_\_, che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e che dovrà essere sempre reperibile.

### **Art. 9 - Controlli in corso di esecuzione**

Il presente contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, a verifica di conformità, tesa a certificare che l'oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

## All. 5 Schema di contratto

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 8 del Capitolato Speciale.

### **Art. 10 - Contestazioni e penali**

Gli eventuali ritardi ed inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore comporteranno l'applicazione delle penali nei termini e nelle modalità previste all'art. 9 "Inadempimenti e Penalità" del Capitolato tecnico. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

L'Istituto provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'Appaltatore, entro il termine fissato dal ricevimento della comunicazione, sarà tenuto a presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'addebito contestato.

L'Istituto, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'appaltatore, applica le penali previste a valere sulla fattura successiva alla contestazione.

L'importo della penale sarà trattenuto, sulla fattura successiva alla contestazione o, a discrezione della stazione appaltante, direttamente dalla garanzia definitiva, per il quale l'appaltatore fin da ora esprime il suo consenso.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario gli ulteriori danni subiti dall'Istituto a seguito dell'inadempienza o della risoluzione del contratto.

## All. 5 Schema di contratto

### **Art. 11 - Modalità di fatturazione e pagamento**

L'Appaltatore dovrà emettere fatture mensili posticipate contenenti l'indicazione degli importi riferiti rispettivamente alle attività eseguite. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale.

I pagamenti delle fatture elettroniche verranno effettuati a mezzo mandato a 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione a firma del Rup, previo accertamento delle prestazioni rese da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto servizi sanitari e dalla peculiarità dell'ente appaltante, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove\_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG 8644883F1E; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

### **Art. 12 - Garanzie**

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore nei confronti di terzi.

La sorveglianza da parte dell'Istituto non esonera le responsabilità dell'Appaltatore per quanto riguarda l'esatto adempimento del contratto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

## All. 5 Schema di contratto

L'Appaltatore, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone e cose, nell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da esso dipendenti, da consulenti e collaboratori, da subaffidatari e dal relativo personale e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto.

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto l'Appaltatore ha presentato polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT-RCO), n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Per le prestazioni contrattuali previste l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, (eventualmente) ridotto come previsto dal comma 7 dell'art. 93 D. Lgs. 50/2016, per un importo di € \_\_\_\_\_ mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_.

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dal comma 5 dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Istituto Oncologico Veneto ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, così come in caso di applicazione delle penali di cui al successivo articolo del presente Contratto.

L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se l'Amministrazione debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

### **Art. 13 - Risoluzione del Contratto**

## All. 5 Schema di contratto

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo, dal DM 49/2018 e dal codice civile.

È fatto salvo quanto previsto dal vigente Protocollo di Legalità della Regione Veneto.

In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;
- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'Istituto e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 108 co.3 del D.Lgs. 50/2016;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;

## All. 5 Schema di contratto

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;

- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011.

In caso di inadempimento totale o parziale, confermato da almeno tre richiami scritti, a mezzo PEC, dovuto a dolo o a colpa grave dell'Appaltatore, il contratto potrà essere risolto con incameramento del deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

In caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorrere alla risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 1322 del codice civile.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono

## All. 5 Schema di contratto

addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

### **Art. 14 - Recesso unilaterale della stazione appaltante**

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Istituto si riserva il diritto di recesso anticipato del contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 20 giorni, senza che per questo il Fornitore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nei seguenti casi:

- in caso di disposizioni diverse da parte della C.R.I.T.E. Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia;
- qualora si dovessero, nel frattempo, concludere procedure concorsuali per la copertura delle professionalità di cui trattasi;
- qualora, nel corso del periodo contrattuale, venisse aggiudicata una gara regionale per l'affidamento del medesimo servizio.

### **Art. 15 - Subappalto**

Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante per un importo non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera a) e in deroga all'art. 105, co. 2 e 5 del Codice.

## All. 5 Schema di contratto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non affida/ affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia all'art. 14 del Capitolato Speciale.

### **Art. 16 - Cessione del contratto; cessione del credito**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;
- posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

La mancata esplicita indicazione del presente contratto, del CIG e dell'importo del credito ceduto comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

### **Art. 17 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

### **Art. 18 – Foro competente**

## All. 5 Schema di contratto

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e la Stazione Appaltante sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **Art. 19 – Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto, compresa in particolare l'imposta di bollo, il cui pagamento rimane pertanto a carico del Fornitore, in capo al quale grava la responsabilità dell'assolvimento di tale imposta.

### **Art. 20 - Protocollo di Legalità**

L'Appaltatore accetta incondizionatamente le clausole pattizie di cui al vigente Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### **Art. 21 - Privacy**

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” – riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti e associazioni.

La Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed

## All. 5 Schema di contratto

esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (art. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E’ onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all’altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Laddove ne ricorrano i presupposti, l’Istituto, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, intende designare l’Appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all’oggetto dell’appalto, il quale dovrà accettare tale nomina sottoscrivendo lo specifico Accordo ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/279.

### **Art. 22 - Clausola finale**

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si rinvia alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.), alle clausole pattizie di cui al vigente Protocollo di legalità, di cui alla DGRV n. 951 del 02/07/2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta Regionale alle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti ed alle leggi speciali applicabili all’appalto in oggetto.

Il presente atto si compone di n. 19 (diciannove) facciate, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

**ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO**

**Il Direttore Generale**

**Dott.ssa** \_\_\_\_\_

All. 5 Schema di contratto

**Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.**

**Società** \_\_\_\_\_

**Il Rappresentante Legale**

**Sig.** \_\_\_\_\_

**Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.**